



REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI INCENTIVI AL PERSONALE IMPEGNATO PER IL RECUPERO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA

Il presente regolamento è stato:

- 1) adottato con deliberazione di G.C n. 83 del 30/05/2025;
- 2) pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 03/06/2025 al 18/06/2025 Rep n. 718 senza che siano pervenute osservazioni o richiami;
- 3) E' diventato esecutivo il 13/06/2025



INDICE

Articolo 1 – Oggetto del regolamento	pag. 3
Articolo 2 – Costituzione del Fondo	pag. 3
Articolo 3 – Destinazione del fondo	pag. 4
Articolo 4 – Trattamento accessorio	pag. 4
Articolo 5 – Ripartizione del compenso incentivante	pag. 5
Articolo 6 – Entrata in vigore	pag.5



Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'art. 1, comma 1091, della Legge 30/12/2018 n. 145, come modificato dall'articolo 1, comma 779, della Legge 207/2024 al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti all'attività di gestione, controllo e rendicontazione degli insoluti tributari ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Servizio Tributi/Entrate

Articolo 2 - Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'art. 1 del presente Regolamento è istituito un apposito Fondo incentivante
2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate così come risultanti dal conto consuntivo approvato:
 - il 5 % delle entrate riscosse in conto competenza ed in conto residui nell'anno precedente a quello di riferimento, risultanti dal Conto Consuntivo approvato, attinenti al recupero dell'evasione IMU e TARI, considerando l'ammontare complessivamente incassato a seguito dell'attività di recupero tributario posta in essere dal Comune mediante notifica di atti accertamento. Si deve trattare di somme riscosse e non contestate, indipendentemente dall'anno di notifica dei relativi provvedimenti emessi.
 - 2 % delle entrate riscosse negli anni antecedenti l'anno n-1 a quello di riferimento, risultanti dal Conto Consuntivo approvato, attinenti al recupero dell'evasione IMU e TARI considerando l'ammontare complessivamente incassato a seguito dell'attività di Riscossione Coattiva notificati dal Comune con il supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento
3. Le entrate di alimentazione del Fondo costituiscono un gettito aggiuntivo rispetto a quello che risulta acquisito con l'adempimento spontaneo del contribuente alle scadenze di legge .
4. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione In alternativa, la stima delle risorse che alimentano il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione IMU e TARI iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluire nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento

Articolo 3 - Destinazione del Fondo

1. La ripartizione del Fondo tra quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente è stabilita nella misura del 20 % per il potenziamento delle risorse strumentali e dell'80 % per il trattamento accessorio da riconoscere al personale dipendente. Annualmente con determinazione del



Dirigente del II Settore “Bilancio e Finanza”, sono definite le ripartizioni della quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente.

Articolo 4 - Trattamento accessorio

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Servizio Tributi/Entrate, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dell'elusione dei tributi comunali e l'eventuale partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.
2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs n. 75 del 25/05/2017.
3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15% del trattamento tabellare annuo lordo di ciascuna posizione economica prevista per i dipendenti pubblici ed è cumulabile ad altro salario accessorio, compresa l'indennità di risultato, secondo quanto stabilito dai rispettivi accordi decentrati.
4. In sede di assegnazione degli obiettivi del Servizio tributi/Entrate vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.
5. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi del Servizio Tributi/Entrate e sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo e del Piano delle Performance con determinazione del Dirigente del II Settore
6. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere ripartite al successivo esercizio.

Articolo 5 - Ripartizione del compenso incentivante

1. All'inizio dell'esercizio successivo a quello di costituzione del Fondo, il Responsabile a cui fa capo il Servizio Tributi/Entrate allega alla rendicontazione degli obiettivi di PEG/Performance una relazione sulle attività svolte e sul contributo alla Performance del gruppo di lavoro a tal fine individuato
2. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono al personale individuato nell'ambito delle seguenti percentuali
 - Dirigente del Servizio Tributi 15%
 - Personale coinvolto nel progetto/i/obiettivi di recupero , il restante 85% secondo una gradualità individuata dal Dirigente nella determinazione annuale di ripartizione dell'incentivo .



Articolo 6 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione

